

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

**per l'affidamento di servizio di assistenza tecnica e supporto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000, nonché dei Fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 (servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in ripetizione dei servizi prestati in esecuzione del contratto del 30 ottobre 2017)
CIG : 8475404CA0**

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, codice fiscale 97889240582, in persona del suo Direttore Generale avv. Paola Nicastro (di seguito, per brevità, anche solo come "Anpal" o "Agenzia")

- da una parte -

e Guglielmo Maria Francesco de Gregorio nato a Bonifati (CS), il 26/10/1958, nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante di Consedin s.p.a., con sede in Roma, C.F. 07950990585 e P.IVA 01916241001, capofila mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese (di seguito, per brevità, anche solo "RTI") formato con PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l., con sede in Milano, C.F. e P.IVA 11088550964, giusto mandato collettivo irrevocabile autenticato nelle firme, per tutti i rappresentanti delle suddette Imprese, dal Notaio Avv. Lorenzo Cavalaglio con atto rep. n. Rep. n. 13239, racc. n. 9167 registrato in data 27/10/2020

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che con contratto stipulato, a seguito di pubblica gara, in data 30 ottobre 2017, approvato con decreto direttoriale n. 327 del 31 ottobre 2017, ANPAL ha affidato al RTI con mandataria Consedin s.p.a e mandante PWC Advisory s.p.a. (alla quale è in corso di rapporto succeduta, giusta atto di scissione, PWC Public Sector s.r.l.) lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e supporto all'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000, nonché dei Fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003;
- che le attività oggetto del su individuato contratto sono previste pervenire a conclusione in data 9 novembre 2020;

- che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto tuttora permane in capo ad ANPAL;
- che negli atti di gara da cui deriva il contratto suindicato (cfr. punto II.2.1 del bando, paragrafo 3 del disciplinare, paragrafo 9 del capitolato ed art. 3 del contratto) è formulata espressa riserva in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto medesimo, per un importo non superiore a quello di aggiudicazione della procedura, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- che l'Agenzia, con nota inoltrata via PEC in data 22/09/2020, ha richiesto al RTI titolare del contratto suddetto di presentare proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello in corso di espletamento, ai sensi delle disposizioni su richiamate, contestualmente precisandone i relativi ambiti specifici di intervento, in analogia e conformità alle Linee di servizio originarie;
- che con nota PEC del 15 ottobre 2020 il RTI in epigrafe individuato ha quindi trasmesso la propria proposta tecnico-economica, come sopra richiesta;
- che tale proposta (già allegata alla determina a contrarre appresso individuata e ad ogni buon fine anche sub 1 allegata al presente atto per costituirne parte integrante) risulta rispondente sotto il profilo sia tecnico che economico allo specifico fabbisogno dell'Agenzia;
- che con decreto direttoriale n. 439 del 22/10/2020, l'Agenzia - per le motivazioni in fatto ed in diritto ivi meglio esplicitate - ha assunto la determinazione di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo i termini realizzativi e le condizioni economiche precisate nella suddetta proposta;
- che prima d'ora, anche attraverso il sistema AVCPASS, sono state effettuate in relazione agli Operatori riuniti in RTI, con esito positivo, le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti necessari per la stipula del contratto (per le verifiche antimafia, v.si quanto specificato all'art. 19).

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia ed il RTI;
- dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle Parti in data 30 ottobre 2017, in premessa meglio individuato, nonchè dal capitolato, disciplinare ed offerta di gara da cui deriva il contratto detto;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili all'Agenzia;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, il servizio di assistenza tecnica e supporto ad ANPAL per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000, nonché dei Fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, così come descritto nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente atto, trasmessa via PEC in data 15 ottobre 2020, in conformità al programma di base già oggetto del su indicato primo contratto stipulato in data 30 ottobre 2017 (CIG 6825587C91).

Le modalità ed i termini tutti, anche di ordine organizzativo e metodologico, di erogazione del servizio integrato detto sono, in ogni caso, quelli già stabiliti per il rapporto regolato dal predetto primo contratto, con le specificazioni definite all'interno della su indicata proposta tecnica ed economica.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente ivi menzionati, ma comunque logicamente necessari al perseguimento dei risultati invece ivi menzionati. Nel caso in cui gli atti di gara richiamati nella premessa, prodotti dall'Agenzia, presentino elementi di discordanza con gli atti, invece, prodotti dal RTI, i primi prevarranno sui secondi.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO, DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento, previa approvazione del medesimo da parte dell'Agenzia, avrà decorrenza dal giorno 9 novembre 2020 ed avrà una durata di mesi 36 (trentasei).

Il presente contratto viene stipulato sul presupposto, verificato, della attuale indisponibilità di strumento di acquisizione Consip, avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con legge

n. 135/2012, si evidenzia che, qualora in corso di rapporto, dovesse intervenire la disponibilità di strumento Consip obbligatorio avente detto contenuto, il contratto stipulato potrà essere risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Le modalità e le condizioni di realizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale e salvo quanto quivi diversamente stabilito, quelle già previste negli atti (progetto compreso) che hanno regolato il su individuato contratto del 30 ottobre 2017, modalità e condizioni che si intendono a questo fine qui riproposte.

Qualora necessario, con apposito atto esecutivo del presente contratto il RTI (o le Imprese costituenti il medesimo) potrà essere designato(e) responsabile esterno del trattamento di eventuali dati acquisiti in esecuzione degli impegni quivi assunti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verificatane la necessità.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il RTI dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Agenzia, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli

interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del RTI.

Il RTI è altresì tenuto a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del semestre di riferimento.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte del RTI in apposita relazione di “Stato Avanzamento Lavori”, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile all'illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Agenzia in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Agenzia, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale del RTI.

All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche essere analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) dell'integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Agenzia entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è

stabilito in Euro 1.030.760,00 (unmilionetrentamilasettecentosessanta/00), oltre IVA.

Il corrispettivo di effettiva competenza verrà determinato in ragione degli impegni di risorse effettivamente registrati - purché in coerenza con i relativi vincoli contrattuali e dati previsionali adottati - quali risultanti nei S.A.L. approvati dall'Amministrazione. Le tariffe da applicarsi sono quelle indicate, per ciascuna risorsa, all'interno dell'offerta economica di gara.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatti salvi solo i casi espressamente previsti per legge.

In caso di applicazione, a richiesta del RTI, del disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell'anticipazione avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle n. 12 tranches di pagamento previste.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà disposto sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddette relazioni trimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta di gara.

In ogni caso ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all'importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il RTI, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitative previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onere, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);

b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo 5.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Agenzia potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Tutti i pagamenti saranno effettuati sui c/c bancari o postali intestati alle Imprese del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., le Imprese del RTI sono tenute a comunicare all'Agenzia, a mezzo PEC o lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

Il RTI e le Imprese del medesimo assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Le stesse Imprese si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le Imprese dette, sotto la propria responsabilità, si impegnano a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Ai fini dell'emissione delle fatture, il RTI è tenuto ad ottemperare all'obbligo della fatturazione

elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, il codice IPA è X7280H.

Le fatture dovranno inoltre essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che l'Agenzia intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato della gara da cui il presente contratto trae causa, le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITÀ, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o dei piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi.

Per ogni giorno solare di ritardo, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 200. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.

2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni)

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI, potrà applicare una penale pari all' 1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari all' 1% del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

3) Con riferimento al volume di sostituzioni delle risorse dedicate

Ferme restando le condizioni tassative in presenza delle quali potrà eccezionalmente procedersi alla sostituzione delle risorse componenti il gruppo di lavoro e le modalità da seguirsi in merito, l'Agenzia potrà procedere all'applicazione di una penale di importo pari ad Euro 500 per ogni sostituzione di risorse effettuata nell'arco del rapporto successiva alla terza. Nel computo del numero di sostituzioni - così come dell'importo della penale da applicare - la figura del capo progetto vale come 2 sostituzioni e la sostituzione degli esperti junior vale come 1/2 sostituzione. Non verranno a questo effetto computate le sostituzioni eseguite in funzione migliorativa della funzionalità del gruppo, concordate espressamente come tali con l'Agenzia.

Non verranno inoltre al medesimo effetto computate le sostituzioni eseguite per causa di maternità o malattia o altra causa impeditiva *ex lege* della prosecuzione del rapporto.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purchè ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11

SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito, non essendo stata a riguardo formulata dal RTI fornitore la prescritta riserva.

ARTICOLO 12

DEPOSITO CAUZIONALE

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI ha costituito un deposito cauzionale di € 51.538,00 (cinquantunomilacinquecentotrentotto/00), nella misura del

5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante Polizza fidejussoria n°2304250 accesa in data 26/10/2020 presso COFACE S.A., da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 13

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Agenzia acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dal RTI.

ARTICOLO 14

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il RTI assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il RTI assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Agenzia assume l'onere di informare prontamente per iscritto il RTI delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare, per quanto di rispettiva competenza, tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 e nel Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il RTI è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il RTI è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il RTI si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il RTI si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il RTI anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 18

RESPONSABILITÀ

Il RTI è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. Il RTI è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

ARTICOLO 19

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 20

VERIFICHE ANTIMAFIA, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

L'Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture - tramite accesso al sistema telematico dedicata denominato BDNA - il rilascio, per ciascuna delle Imprese costituenti il RTI, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, per ragioni di urgenza, prima che sia scaduto il termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture - UTG per il rilascio delle Informazioni dette e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 cit..

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

* * *

Questo atto, composto di n. 13 facciate e sin qui della tredicesima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (*con firma digitale*)

per l'Agenzia
Avv. Paola Nicastro

per il RTI
dott. Guglielmo Maria Francesco de Gregorio

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il RTI dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 19 (deroga alla competenza territoriale).

per il RTI
dott. Guglielmo Maria Francesco de Gregorio